

Polizza multirischi

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: TUA Assicurazioni

Prodotto: "TUA Professione"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza in forma "claims made" che copre la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità civile professionale**
Richieste di risarcimento relative a: perdita di documenti e valori; conduzione dello studio (R.C.T.); trattamento di dati personali o errata consulenza in materia di privacy (GDPR); attività di mediazione per la conciliazione delle controversie; sanzioni fiscali e/o amministrative comminate a clienti; dolo di soggetti di cui l'assicurato debba rispondere; consulenza in materia di fusioni ed acquisizioni; responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.); attività di curatore/ liquidatore/commissario; funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale; quanto dovuto a terzi a titolo di responsabilità solidale con altri soggetti; interruzione o Sospensione di attività; responsabilità solidale; inquinamento accidentale; consulenza ambientale; validazione di progetto; verifica di progetto; direzione lavori; sicurezza alimentare.
 - ✓ **Tutela Legale:** la garanzia copre le spese legali, peritali di giustizia, processuali e di indagine o per l'intervento di un Avvocato, per la difesa dei tuoi interessi.
 - ✓ **Infortunati:** in caso di infortunio che comporti una temporanea o totale sospensione dell'attività lavorativa.
- Sono presenti inoltre ulteriori garanzie, sempre operanti, o aggiuntive opzionali meglio descritte nel DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Responsabilità civile professionale.**
Richieste di risarcimento relative a:
 - ✗ attività diverse da quelle indicate in polizza;
 - ✗ attività svolta in assenza di iscrizione ad un albo professionale;
 - ✗ circostanze e/o richieste di risarcimento esistenti prima od alla data di decorrenza della polizza o notificate in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori;
 - ✗ frode, atto o omissione dolosa;
 - ✗ obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo a carico dell'assicurato;
 - ✗ danni corporali o danni materiali;
 - ✗ responsabilità volontariamente assunte;
 - ✗ inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo; amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente l'amianto, campi elettromagnetici (EMF), radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
 - ✗ guerra, atti terroristici;
 - ✗ omissioni nella stipulazione, modifica o rinnovo di contratti assicurativi, riassicurativi o fidejussioni e/o cauzioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
 - ✗ soggetti che detengono una partecipazione diretta o indiretta nell'assicurato;
 - ✗ insolvenza o fallimento dell'assicurato;
 - ✗ responsabilità amministrativa e amministrativa contabile;
 - ✗ casi in cui la copertura e/o il pagamento dell'indennizzo esponga gli assicuratori o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle nazioni unite o sanzioni dell'unione europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;
 - ✗ qualsiasi errore commesso dall'assicurato che agisca in qualità di amministratore (membro del C.d.A.), sindaco, revisore legale dei conti e membro dell'organismo di vigilanza;
 - ✗ certificazione dei bilanci di società quotate e di società soggette per legge all'obbligo della certificazione;
 - ✗ attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni e responsabilità derivante dall'apposizione del visto di conformità sui modelli 730 precompilati.

Sono presenti esclusioni anche per le garanzie Tutela Legale e Infortunati.



Ci sono limitazioni alla copertura?

! **Responsabilità civile professionale**

Le franchigie, gli scoperti, le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali e/o sottolimiti pattuiti come segue:

- ! massimale e franchigia generale;
- ! perdita documenti e valori: sottolimito € 2.500;
- ! responsabilità civile nella conduzione dello studio (R.C.T.): sottolimito € 1.000.000 e franchigia fissa € 500;
- ! mediatore per la conciliazione delle controversie: sottolimito € 500.000 e franchigia fissa € 1.500;
- ! responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.): sottolimito € 1.000.000 e limite di €250.000 per persona e franchigia fissa € 500;
- ! Le richieste di risarcimento avanzate prima del periodo di polizza, successivamente la sua scadenza e comunque derivanti da fatti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto).

! **Tutela legale:** Sono esclusi i danni:

- ! per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ! in materia fiscale e amministrativa;
- ! per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- ! per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- ! per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- ! per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- ! per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- ! per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente/Assicurato nell'esercizio della sua attività;
- ! per contratti di compravendita di immobili;
- ! per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- ! per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto, relativi o funzionali allo svolgimento dell'attività principale dichiarata in polizza dal Contraente/Assicurato;
- ! per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- ! per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;
- ! per vertenze contro TUA o ARAG;
- ! multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere.

! **Infortuni:** Sono esclusi i danni:

- ! per gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato.
- ! per gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;
- ! gli infortuni subiti alla guida di mezzi di locomozione aerei e quelli subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea;
- ! gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'assicurato;
- ! gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ! gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- ! il lavoro in cave (anche a cielo aperto) e miniere; il lavoro subacqueo o in mare aperto;
- ! le professioni circensi, acrobata, stunt-man, astronauta o che prevedano l'uso di materiali pirici, pirotecnici o esplosivi.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP Aggiuntivo.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ **Responsabilità civile professionale:** sono coperte le richieste di risarcimento originate da errori commessi nei territori dell'unione europea, e/o avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della repubblica italiana e/o aventi ad oggetto decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia.
- ✓ **Tutela legale:** la garanzia opera per le vertenze contrattuali vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. In tutte le altre ipotesi l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
- ✓ **Infortunati:** opera per il mondo intero ed esclusivamente per assicurati che abbiano la propria dimora in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Gli assicurati sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'assicuratore dal contratto.
- In caso di richiesta di risarcimento, circostanze o qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo devono inviare comunicazione scritta, entro 30 giorni agli assicuratori tramite l'intermediario.
- L'assicurato deve comunicare per iscritto agli assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto non in parte lo stesso rischio di cui alla polizza. In caso di richiesta di risarcimento, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio questo contratto opererà a 2° rischio e, quindi, per l'eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.



Quando e come devo pagare?

- Il Contratto prevede il pagamento annuale del premio in un'unica soluzione. Qualora espressamente concordato con gli assicuratori ed indicato nel certificato, il pagamento del premio potrà essere frazionato in una o più rate. Puoi pagare mediante denaro contante (entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno, e la durata del contratto viene indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso cancellare il contratto?

- La disdetta può essere comunicata, entro e non oltre 60 giorni prima del termine del periodo di assicurazione.
- In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo Indennizzo, con preavviso di 30 giorni.
- La Compagnia si impegna a rimborsare la parte imponible di Premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
- In mancanza di disdetta da una delle Parti, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.